



# COMUNE DI MAGLIANO SABINA

Provincia di Rieti

Tel. 0744/910336 PEC: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it

**C O P I A**

## ORDINANZA SINDACALE

**N. PART. 8 DEL 20-03-2020 - N. GEN. 21 DEL 20-03-2020**

**Oggetto: Emergenza COVID-19. Chiusura temporanea al pubblico dell'Ecocentro per la raccolta rifiuti differenziati in località Campitelli**

### PREMESSO

- che l'art. 50, comma 4 e 5 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

- Sul territorio comunale, in località Campitelli, esiste un ecocentro per la raccolta differenziata dei rifiuti gestito dalla Azienda Municipalizzata Sabina Srl;

### VISTI

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, contenente le "Misure urgenti per il contrasto e il contenimento nell'intero Territorio Nazionale del diffondersi del Virus Covid19" il quale nello specifico all'art. 1, comma 1, lettera b), riporta testualmente "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura,...svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)";
- i successivi Decreti del Presidente dei Ministri del 08/03/2020, 09/03/2020 ed 11/03/2020 ed in particolare il combinato disposto del DPCM del 09/03/2020, che all'art. 1 prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

- l'Allegato n. 1 "Misure Igienico Sanitarie" del D.P.C.M. del 08/03/2020, ed in particolare il punto d) in cui è prescritto il mantenimento nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020, n. Z00004 del 08/03/2020, n. Z00005 del 09/03/2020 e n. Z00006 del 10 marzo 2020, relative a "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione civile";

RILEVATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione della dichiarata epidemia di COVID-19;

Preso atto che il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 testualmente recita "*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*"

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia causata dal virus COVID -19 e soprattutto l'incremento registrato dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale rappresentino da soli sufficienti motivazioni per emanare il presente provvedimento contingibile ed urgente, finalizzato appunto a contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, limitando gli spostamenti delle persone fisiche e salvaguardando la salute pubblica e pertanto non in contrasto con le misure statali di contenimento dell'epidemia;

RITENUTO quindi di disporre la temporanea chiusura al pubblico dell' ECOCENTRO per la raccolta differenziata dei rifiuti sito in località Campitelli, garantendo comunque l' erogazione da parte della A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina un servizio di chiamata per eventuali ritiri urgenti a domicilio;

#### ORDINA

Per i motivi esposti in premessa,

1. La chiusura al pubblico dell' **Ecocentro Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti sito in località Campitelli dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sino a nuovo provvedimento ordinatorio legato alla cessata emergenza**, garantendo comunque da parte dell'A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina Srl affidataria del servizio di igiene urbana il servizio porta a porta ;
2. la messa a disposizione dell'utenza dei seguenti numeri telefonici del Comune : centralino del Comune **0744.910336 (dalle ore 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì )** cellulare **393.9517967 (dalle ore 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì )** per eventuali ritiri **urgenti** a domicilio;

#### DISPONE

Che il presente provvedimento, avente efficacia dalla data dello stesso, oltre che essere pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Magliano Sabina, venga affisso

all'ingresso dell'Ecocentro (a cura del personale assegnato ai servizi indifferibili ed urgenti di cui all'ordinanza 6/2020) e sia trasmesso e notificato a:

- Prefetto di Rieti c/o Ufficio Territoriale del Governo [protocollo.prefri@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefri@pec.interno.it)
- Regione Lazio -Agenzia Regionale di Protezione Civile [agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it)
- Corpo di Polizia Locale di Magliano Sabina;
- Regione Carabinieri Lazio – Stazione di Magliano Sabina [tri29082@pec.carabinieri.it](mailto:tri29082@pec.carabinieri.it)
- Alla società A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina Srl [amsabina@legalmail.it](mailto:amsabina@legalmail.it)

Il Comando della Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

#### RENDE NOTO

- Che in caso di violazione alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza a carico dei trasgressori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 – bis del d. lgsl.267/2000;
- Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971, n. 1199).

Sono fatti salvi i diritti di terzi interessati.

IL SINDACO

F.to (FALCETTA GIULIO)


data 20-03-2020

---

#### PUBBLICAZIONE N. 243

In data odierna, la presente ordinanza viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n° 243.

Data 20-03-2020



**IL RESPONSABILE  
DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Eduardo Fusco

---

Per copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE  
(Eduardo Fusco)

Data